

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI
RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TELEMATICI CON I MERCATI
ESTERI**

1. Le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato A.
2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato B.
3. Con le medesime modalità e nei medesimi termini sono comunicati alla CONSOB la cessazione dell'operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.
4. Si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato di proposte negoziali da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.
5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.
6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO A

(Mercati)

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO)
2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.
3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione
4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico

6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico
7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico
8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.
9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.
10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.
11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

ALLEGATO B

(Intermediari)

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica)
2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.
3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico.
6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico.
7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.
8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.
9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.
10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.
11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3.